



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

**DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA N.9

DEL 21/02/2017

**COPIA**

OGGETTO: Modiche all'art. 5 e all'art. 7 del Regolamento comunale IMIS

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 20.00 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Aldrighetti Corrado	X		2) Betalli Francesco	X	
3) Calliari Alessandro	X		4) Dalfovo Michele	X	
5) Devigili Francesco			6) Girardi Christian	X	
7) Girardi Luca	X		8) Kaisermann Alessio	X	
9) Lazzeri Renzo	X		10) Martinatti Sara	X	
11) Mazzoni Paolo	X		12) Merlo Nicola	X	
13) Pellegatti Matteo	X		14) Rossi Luigi	X	
15) Somadossi Nicola	X		16) Tait Andrea		
17) Vedovelli Konrad	X		18) Viola Danilo	X	

Assiste, il Segretario generale LUCIANO FERRARI.

Il Presidente del Consiglio CALLIARI ALESSANDRO, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Modiche all'art. 5 e all'art. 7 del Regolamento comunale IM.I.S.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;  
visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili delle strutture competenti per l'istruttoria, acquisiti ai sensi del combinato disposto dagli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e dall'articolo 153 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con deliberazione n. 11 del 19.03.2015, il Consiglio comunale, avvalendosi della potestà regolamentare prevista in materia di IM.I.S. ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta, istituita con L.P. 14/2014 quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione delle componenti I.MU.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale). A seguito di alcune modifiche alla L.P. 14/2014 introdotte dalla Legge di stabilità provinciale n. 20 del 30.12.2015, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 6 del 15.02.2016 ha apportato alcune modifiche al Regolamento.

Relativamente all'unità immobiliare abitativa e alle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale, la Legge Provinciale 14/2014 dà la possibilità ai Comuni di assimilarle all'abitazione principale o, in alternativa, di stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 6, lettera a).

Fin dal 2015, l'Amministrazione comunale, in sede di approvazione delle aliquote, ha previsto un'aliquota agevolata, per l'unità abitativa concessa dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, senza però citarne nel Regolamento la relativa disciplina negli appositi articoli 5 "Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni" e 7 "Comunicazioni dei contribuenti".

Inoltre, nell'articolo 5 del vigente Regolamento, è prevista l'assimilazione ad abitazione principale per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, facoltà prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera a) della L.P. 14/2014.

Con la Legge di stabilità provinciale n. 20 del 30.12.2016 la norma di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) è stata completamente sostituita. La nuova formulazione non innova sul piano sostanziale nè i presupposti nè le modalità di applicazione dell'assimilazione facoltativa ad abitazione principale ivi prevista, ma ne definisce puntualmente la portata, anche alla luce di alcuni dubbi interpretativi emersi. Viene chiarito, in particolare, che:

- a) l'assimilazione si applica solo se il fabbricato posseduto da soggetto che acquisisce la residenza in casa di riposo o istituto sanitario era qualificato, al momento del cambio della residenza stessa, come "abitazione principale" dello stesso soggetto;
- b) l'assimilazione si applica in ogni caso ai fabbricati di cui alla lettera a) nei quali continuino a risiedere anagraficamente il coniuge, o i parenti, o gli affini entro il secondo grado, del soggetto ricoverato (e possessore);
- c) l'assimilazione si applica ai fabbricati di cui alla lettera a) comunque utilizzati (quindi anche tenuti a disposizione) purché l'utilizzo stesso, da parte di chiunque, avvenga a titolo non oneroso (e quindi non solo in caso di locazione ma in base a qualsiasi presupposto giuridico, anche atipico, dal quale derivi un utile economico per il possessore ora ricoverato).

La norma così innovata è di immediata applicazione e non necessita di modifiche regolamentari nè di specifica deliberazione da parte del Comune, ma considerata la necessità di introdurre nello stesso articolo la norma regolamentare che disciplina l'applicazione dell'aliquota

agevolata per le unità abitative concesse in comodato gratuito, si ritiene opportuno - sotto il profilo della conoscibilità da parte dei contribuenti - aggiornare anche il testo del comma 1 relativo all'assimilazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera a). L'articolo 5 del Regolamento viene quindi così riformulato:

### **ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni**

1. E' assimilata ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, la seguente fattispecie:

*a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:*

*1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso;*

*2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso.*

2. L'assimilazione di cui al comma 1 è riconosciuta a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7, ovvero in base ai dati IMU, se già conosciuta.

*2 bis) Può essere deliberata un'aliquota agevolata, comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui all'art. 7. L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.*

.....OMISSIS .....

Il comma 2 dell'art. 7 "Comunicazioni dei contribuenti" recita:

2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:

Di conseguenza si rende necessario modificare la lett. b) di tale comma che ora risulta così riformulato:

### **ART.7 - Comunicazioni dei contribuenti**

....OMISSIS .....

*b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1, e di agevolazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis;*

.....OMISSIS.....

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di modificare l'articolo 5 e l'articolo 7 del Regolamento comunale IM.I.S.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di procedere alla modifica degli articoli 5 e 7 del Regolamento comunale IM.I.S.;

DATO ATTO che le modifiche al regolamento trovano applicazione dall'01.01.2017 in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 fissato al 28 febbraio 2017, giuste le disposizioni di cui all'art. 52, comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1, comma 169 della L. 296/20069 e di cui all'art. 8, comma 3 della L.P. 14/2014;

VISTO il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1. febbraio 2005, n. 3/L;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento, segnatamente:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime - ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 - parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

*Firmato digitalmente: Il Responsabile dell'Ufficio Entrate Donatella Luzzi;*

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime - ai sensi dell'articolo 153 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 - parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima

attestando altresì la copertura finanziaria della spesa

*Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze dott.ssa Elisabetta Brighenti*

RITENUTO di dichiarare la presente immediatamente eseguibile in quanto la delibera deve essere esecutiva entro la data di approvazione del bilancio;

CON voti favorevoli 16 (sedici) unanimi, espressi per alzata di mano, resi separatamente (sedici favorevoli) con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, in vista dell'approvazione del bilancio,

## D E L I B E R A

1. di approvare per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche agli art. 5 e 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che risultano quindi così formulati:

### **ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni**

1. E' assimilata ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, la seguente fattispecie:

*a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità*

*complessive classificate nelle categorie C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:*

- 1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso;*
- 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso.*

2. L'assimilazione di cui al comma 1 è riconosciuta a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7 ovvero in base ai dati IMU se già conosciuta.

*2 bis) Può essere deliberata un'aliquota agevolata, comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui all'art. 7. L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.*

.....OMISSIS .....

### **ART.7 - Comunicazioni dei contribuenti**

.....OMISSIS .....

*b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1, e di agevolazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis;*

.....OMISSIS.....

2. di dare atto che, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, le modifiche al Regolamento di cui al punto 1), trovano applicazione dal 1° gennaio 2017;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all'art. 13, commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR. 3/L 1.2.2005);
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR. 3/L 1.2.2005);
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

Ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

DL/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Alessandro Calliari

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luciano Ferrari

f.to digitalmente